



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE DEI SITI INQUINATI

Il Dirigente Responsabile: CASELLI RENATA LAURA

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 4287 - Data adozione: 29/09/2015

Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Oggetto: L.R. 25/1998, articoli 15, 30bis e 30quinquies - Certificazione dell'efficienza della raccolta differenziata dei rifiuti urbani relativa all'anno 2014 finalizzata al pagamento del tributo in discarica.

Data certificazione: 29/09/2015

Numero interno di proposta: 2015AD005413

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale” e in particolare l’articolo 9 che disciplina i Responsabili di Settore;

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità n. 5432 del 15/11/2010 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Rifiuti e Bonifiche di siti inquinati;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 706 del 01/07/2015 "Strutture di vertice dell'amministrazione ai sensi della L.R. n. 1/2009 - istituzione delle direzioni, definizione delle relative competenze e determinazione del trattamento economico del Direttore generale e dei direttori” che individua la Direzione regionale “Ambiente ed Energia”;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 786 del 28/07/2015 “Assetto organizzativo iniziale delle strutture di vertice dell'amministrazione ed individuazione del relativo personale dipendente” con la quale è stato esplicitata la configurazione iniziale degli assetti organizzativi della Direzione generale della Giunta;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 139 del 31 luglio 2015 “Conferimento incarico di Direttore della Direzione "Ambiente ed Energia" al Dr. Edo Bernini – Art. 14, L.R. n.1/2009”;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare l'articolo 205, commi 1 e 3;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 “Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della l. 549/95”;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e in particolare l’articolo 15;

Considerato che la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 ha modificato la l.r. suddetta 25/1998, in particolare gli articoli 30 e 30bis, e introdotto l’articolo 30quinqies che stabilisce disposizioni transitorie per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani;

Tenuto conto che l’articolo 68 della suddetta l.r. 77/2012, ha stabilito l’entrata in vigore delle nuove aliquote, secondo gli scaglioni indicati dalla tabella riportata nell'allegato A alla l.r. 25/1998, a partire dal 1° gennaio 2014;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549) è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani in euro 18,00 per tonnellata;

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 “Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani)”;

Preso atto della Delibera della Giunta regionale 26 marzo 2007, n. 203 "L.r. 39/04, articolo 12 - Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti a favore di piccoli comuni in situazioni di disagio e dei comuni montani - Individuazione della soglia di disagio rilevante”;

Vista la Delibera della Giunta regionale 28 dicembre 2009, n. 1248 “L.r. 25/98 - Approvazione metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani”;

Considerata la Delibera della Giunta regionale 9 dicembre 2013, n. 1056 “Approvazione della graduatoria del disagio a norma dell'articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68”;

Visto il decreto dirigenziale 1° febbraio 2010, n. 342 “L.r. 25/98 – d.g.r.t. 1248/2009 - approvazione schede tecniche relative alla compilazione ed elaborazione dei dati di cui al metodo standard per la certificazione delle percentuali di raccolta differenziata”;

Considerato che il metodo standard di certificazione, di cui alla sopra citata delibera, prevede che per la popolazione residente nei comuni si utilizzino i dati forniti da ISTAT;

Tenuto conto che la Regione Toscana, con specifica legge regionale, ha definito per fusione di quelli esistenti l'istituzione, a far data dal 1° gennaio 2015, del seguente nuovo Comune:

- Sillano Giuncugnano;

Vista la Delibera della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 483 “Piano Attività 2015 ARRR S.p.A. - Indirizzi alla Società”;

Preso atto della nota, prot. 203322 del 25/09/2015, con la quale ARRR S.p.A. ha consegnato gli elaborati finali relativi all'incarico derivato dalla sopracitata d.g.r.t. 483/2015;

Rilevato che la percentuale di raccolta differenziata ottenuta da ciascun ATO è la seguente:

- ATO Toscana Costa 48,92 %;

- ATO Toscana Centro 55,79 %;

- ATO Toscana Sud 38,89 %;

Preso atto, pertanto, che nessun ATO ha raggiunto l'obiettivo di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e che conseguentemente, ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo 205 del d.lgs. 152/2006, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni;

Considerato opportuno riportare in un'apposita tabella “Allegato 1”, parte integrante e sostanziale del presente atto, la determinazione del tributo spettante a ciascun comune sulla base dell'efficienza della raccolta differenziata e della produzione pro capite, in applicazione dei criteri di cui all'Allegato A della l.r. 25/1998;

Preso atto dell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta le percentuali di raccolta differenziata per i tre ATO specificando che i dati relativi all'ATO Toscana Centro non comprendono i dati relativi ai comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, mentre il dato generale toscano attestatosi al 48 % comprende i dati di detti comuni;

Ritenuto di dover procedere alla notifica ai soggetti interessati degli esiti dell'accertamento compiuto da ARRR Spa;

Ricordato che le funzioni di controllo attengono alle Province, come indicato al comma 33, articolo 3 della l. 549/95, e che all'imposizione delle sanzioni amministrative provvedono le medesime come stabilito dal comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 25/98;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Tutto ciò premesso:

DECRETA

1. di prendere atto della certificazione dell'efficienza della raccolta differenziata e della produzione annua pro capite di rifiuti fornita da ARRR SpA;
2. di stabilire che i Comuni sono soggetti ai sensi dell'articolo 30 bis e 30 quinquies della l.r. 25/98 alle aliquote del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente decreto, ricordando che ai sensi dell'articolo 30bis della l.r. 25/98 detto tributo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è stabilito in euro 18,00 per tonnellata;
3. di prendere atto dell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta le percentuali di raccolta differenziata per i tre ATO specificando che i dati relativi all'ATO Toscana Centro non comprendono i dati relativi ai comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, mentre il dato generale

toscano attestatosi al 48 % comprende anche i dati di detti comuni;

4. di procedere alla notifica del presente decreto alle Province e agli ATO.

Il Settore Tributi e Sanzioni della D.G. Organizzazione e Risorse procederà agli adempimenti finalizzati alla riscossione del tributo e in particolare a fornire ai gestori degli impianti, soggetti passivi d'imposta, le indicazioni che si renderanno necessarie per la liquidazione del tributo e il versamento del relativo importo nelle casse della Regione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

RENATA LAURA CASELLI



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE DEI SITI INQUINATI

Allegati n°: 2

ALLEGATI:

<i>Den.</i>	<i>Checksum</i>
2	0ea9e73873bdf4b9d0dc6ae04a5f8036824a1437ba4dc065f6665f31bccffed2
1	49fa3680d98c17cbb2161626062e1d2db52969c7f3a0555419d1434174a06847

